

ACCORDO QUADRO**TRA****CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE** (d'ora innanzi denominato "**CNR**")

con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, c.a.p. 00185 - Codice Fiscale

80054330586, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza in qualità di

Presidente e legale rappresentante dell'Ente in virtù di Decreto di nomina del

Ministro dell'Università e della Ricerca protocollo n. 0000368 del 12/04/2021

E**AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE****PARK** (d'ora innanzi denominata "**Area Science Park**") con sede legale in

Trieste, Località Padriciano 99, c.a.p. 34149 – Codice Fiscale 00531590321,

rappresentata dalla Prof.ssa Caterina Petrillo in qualità di Presidente e legale

rappresentante dell'Ente in virtù di Decreto di nomina del Ministro

dell'Università e della Ricerca protocollo n. 0000228 del 19/02/2021

nel seguito individuate congiuntamente anche come "Parti" o "Enti" e

singolarmente come "Parte" o "Ente"

PREMESSO CHE:

- CNR e Area Science Park sono enti pubblici nazionali di ricerca, con personalità di diritto pubblico, vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora innanzi denominato "MUR");

- CNR, in base al proprio Statuto, ha un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, nonché il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro

applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

- CNR svolge, promuove, coordina e finanzia attività di ricerca e ne cura l'applicazione promuovendo l'interdisciplinarietà; promuove la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca; collabora con le università e con gli altri enti di ricerca per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la reciproca condivisione delle risorse sulla base di apposite convenzioni;

- CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi quadro con le università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati nazionali, europei o internazionali;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;

c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;

d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la

formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

- CNR, inoltre, considerando la ricerca e l'innovazione tecnologica i principali fattori di crescita dell'economia, promuove e favorisce lo sviluppo del settore del *Technology & Business Foresight* sia tramite percorsi di ricerca interni, sia tramite percorsi di cooperazione e aggregazione degli sforzi di ricerca;

- l'articolazione territoriale del CNR prevede che a Trieste, nel Campus di Basovizza di Area Science Park, siano presenti i seguenti Istituti: l'Istituto Officina dei Materiali (d'ora innanzi denominato "CNR-IOM"), la sede secondaria dell'Istituto di Struttura della Materia (d'ora innanzi denominato "CNR-ISM"), la sede secondaria dell'Istituto di Cristallografia (d'ora innanzi denominato "CNR-IC"), la sede secondaria dell'Istituto Nazionale di Ottica (d'ora innanzi denominato "CNR-INO"), la sede secondaria dell'Istituto di Scienze Marine (d'ora innanzi denominato "CNR-ISMAR");

- in base al vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra CNR e i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali e modalità di collaborazione e che costituiscono la base per la successiva stipula di convenzioni operative da parte degli istituti;

- Area Science Park, in base al proprio Statuto, favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il

trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;

- nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;

- Area Science Park possiede competenze avanzate nel settore dell'innovazione e della ricerca in scienze della vita, materiali innovativi e *data science*, nonché capacità tecnologiche nel campo delle piattaforme e infrastrutture di ricerca, nella gestione del trasferimento delle conoscenze e tecnologico, nell'elaborazione di modelli di sviluppo del sistema imprenditoriale, con dimensione sovra-regionale;

- in data 11 gennaio 2013 CNR e Area Science Park hanno stipulato un primo

Accordo Quadro seguito da un secondo Accordo Quadro, stipulato il 2 ottobre 2018 e venuto a scadenza il 2 ottobre 2023, con il quale hanno inteso proseguire l'originaria collaborazione volta alla realizzazione congiunta di programmi scientifici di comune interesse, finalizzati principalmente alla promozione e all'incentivazione della ricerca, manifestando l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere le attività funzionali:

a) al mantenimento della concentrazione in un'unica sede, all'interno del Parco Scientifico e Tecnologico di Area Science Park di tutte le strutture di ricerca triestine del CNR, consistenti in CNR-IOM, CNR-ISM, CNR-INO, CNR-IC e CNR-ISMAR

b) alla promozione della ricerca e di iniziative nel settore del Technology & Business Foresight e alla definizione, allo sviluppo e alla sperimentazione delle modalità di accesso alle infrastrutture di ricerca tramite i modelli Open Lab e Open Science;

- coerentemente con le pattuizioni contenute nei suddetti Accordi Quadro, le Parti hanno stipulato varie convenzioni operative al fine di dare a essi attuazione, tra cui la convenzione operativa destinata a regolamentare i rapporti tra le Parti nella gestione degli spazi a uso uffici e laboratori utilizzati dagli Istituti del CNR presso le strutture di Area Science Park;

considerato che:

- la sinergia tra CNR e Area Science Park può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo;

- CNR e Area Science Park ritengono importante e strategico consolidare le

collaborazioni esistenti e sviluppare, di comune accordo, nuove forme di collaborazione, anche al fine di favorire la possibilità di una maggiore sinergia tra gli Istituti del CNR e Area Science Park;

- la rete di ricerca di CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare, tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;

- le Parti intendono proseguire la collaborazione negli ambiti individuati nel presente Accordo e rinnovare le convenzioni operative in essere, aggiornandone, laddove necessario, i contenuti;

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, a collaborare nell'individuazione e nello sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, nonché di altre iniziative, al fine di fornire maggiori opportunità per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecnico-professionali e di realizzare interventi di rilevanza strategica, ricercando attività che coniughino le finalità di ricerca, formazione e innovazione.

Articolo 3 – Ambiti e modalità della collaborazione

1. I programmi di ricerca e le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Accordo saranno individuati e sviluppati congiuntamente in

ambiti di comune interesse, quali in via esemplificativa ma non esaustiva:

- Scienze della vita e biotecnologie;
- Scienze dei materiali, con particolare riferimento alla microscopia elettronica;
- *Data Science*, con particolare riferimento a:
 - infrastrutture per calcolo ad alte prestazioni e algoritmi paralleli in simulazione e intelligenza artificiale
 - gestione avanzata dei dati scientifici e servizi avanzati di analisi dati;
- Tecnologie per la transizione energetica, con particolare riferimento a:
 - economia “*green and blue*”
 - energie rinnovabili
 - filiere energetiche, compreso idrogeno verde
 - efficientamento energetico;
- Tecnologie per la transizione digitale.

2. Le azioni programmatiche che le Parti si impegnano a compiere al fine di dare attuazione alla collaborazione saranno principalmente mirate a:

- promuovere e coordinare progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- svolgere attività di ricerca e realizzare pubblicazioni scientifiche;
- valorizzare e divulgare conoscenze tecnico-scientifiche, incluso effettuare attività di *technology transfer*;
- realizzare e utilizzare infrastrutture di ricerca;
- condividere competenze e strumentazione;
- sviluppare e consolidare uno schema organizzativo che permetta un

accesso inclusivo (*open access*) alle apparecchiature e al *know-how* scientifico-tecnologico di eccellenza presente negli istituti delle Parti, favorendo l'interazione tra diverse discipline e comunità scientifiche.

3. Ciascuna Parte si impegna a collaborare compatibilmente con le proprie risorse, avvalendosi del proprio personale ovvero associando personale dell'altra Parte alle attività di ricerca in base alla propria normativa interna, nonché impiegando la propria strumentazione e le proprie competenze e, qualora reputato necessario, reperendo particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche.

4. Fermo quanto pattuito all'art. 4, comma 5, del presente Accordo, le Parti, laddove ne ravvisino l'opportunità, potranno estendere ad altri soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo, attraverso la stipulazione di un atto scritto integrativo, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione e l'utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

5. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 4 del presente Accordo e ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Articolo 4 - Convenzioni operative

1. Le modalità e le forme attuative del presente Accordo saranno definite all'atto della stipulazione di convenzioni operative, che costituiranno parte integrante del presente Accordo.

2. Le convenzioni operative di cui al comma 1 del presente articolo dovranno

contenere:

- a) la descrizione dettagliata delle attività da svolgere e degli obiettivi da realizzare;
- b) la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra le Parti;
- c) le pattuizioni in ordine ai termini e alle condizioni di svolgimento;
- d) le indicazioni relative ai tempi di attuazione, alle risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, ivi comprese, se del caso, le indicazioni riguardanti l'utilizzazione dei rispettivi locali e/o apparecchiature, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture che ciascuna delle due Parti destinerà allo svolgimento delle attività di interesse comune;
- e) la definizione degli oneri finanziari relativi e delle loro modalità di erogazione;
- f) la specificazione delle modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate, qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla convenzione operativa stessa;
- g) la disciplina specifica attinente alla sicurezza e alla protezione sanitaria, alla confidenzialità delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività concordate, alla proprietà intellettuale e all'utilizzo dei risultati scientifici, al trattamento dei dati personali e, infine, a ogni altro aspetto ritenuto rilevante, per quanto non previsto o in deroga a quanto già pattuito con il presente Accordo.

3. Con riferimento alla previsione di cui al comma 2, lett. d), del presente

articolo, le Parti convengono che le attività disciplinate dalle convenzioni operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra esse stesse, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

4. Ciascuna convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni. In particolare, le convenzioni operative aventi a oggetto la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di interesse di Area Science Park e di un Istituto del CNR potranno essere sottoscritte dall'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione del CNR.

5. Le convenzioni operative potranno essere eventualmente stipulate con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati che intendano contribuire con proprie risorse alla realizzazione delle attività di cui alla convenzione operativa stessa in qualità di parti di quest'ultima. Nel caso la parte terza sia un ente pubblico e le convenzioni operative riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della L. n. 241/1990.

6. Nella stipulazione di convenzioni operative che prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici.

7. Il presente Accordo non costituisce base per derogare alla normativa eurounitaria e nazionale vigente in materia di aiuti di Stato.

8. Il presente Accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi simili con soggetti terzi.

Articolo 5 - Referenti delle Parti

1. Per l'attuazione e la gestione del presente Accordo, ciascuna Parte designa

un referente con il compito di definire congiuntamente le azioni programmatiche di cui all'art. 3, comma 2, del presente Accordo, verificandone periodicamente la realizzazione.

2. I referenti non dovranno versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

3. CNR designa quale referente il dott. Giancarlo Panaccione, Direttore dell'Istituto Officina dei Materiali (CNR-IOM).

4. Area Science Park designa quale referente il Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione (R&I), dott. Salvatore La Rosa.

5. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra con comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

Articolo 6 - Oneri finanziari

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l'erogazione di servizi contendibili. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività previste secondo le modalità disciplinate dalle convenzioni operative di cui all'art. 4 del presente Accordo.

2. Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, dalle Regioni e da altri soggetti interessati.

Articolo 7 – Impegni di confidenzialità

1. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare al proprio personale e ai propri collaboratori a vario titolo la massima confidenzialità su tutte le notizie, le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i

tool, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito del presente Accordo e delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo, nonché sui dati, sulle informazioni e su tutti i risultati delle ricerche non ancora pubbliche svolte in attuazione del presente Accordo e/o delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo, che siano identificati come tali in maniera tangibile (di seguito indicati per brevità "Informazioni Confidenziali").

2. Ciascuna della Parti si impegna, altresì, a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo e/o dalle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo le Informazioni Confidenziali fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività attuative del presente Accordo e/o delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo.

3. Le Parti si impegnano, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
- conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività attuative del presente Accordo; detti

soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di confidenzialità previsti dal presente Accordo e/o dalle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo e/o dalle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività di cui al presente Accordo e/o alle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo.

4. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti e supporti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.

5. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del presente Accordo e delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività attuative del suddetto Accordo e delle suddette convenzioni potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione del

presente Accordo e delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori 5 (cinque) anni.

7. La violazione degli impegni di confidenzialità a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere per giusta causa il presente Accordo e/o le convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo già stipulati. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e il presente Accordo e/o le convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo si considereranno risolte al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o che lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo e/o le convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo.

Articolo 8 - Proprietà intellettuale

1. Le Parti daranno applicazione alle disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii.) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e osserveranno eventuali condizioni poste da soggetti finanziatori delle attività, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In

particolare:

- le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (*background*), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività attuative del presente Accordo e/o delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (*sideground*). Il presente Accordo e le convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo non attribuiscono, dunque, alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte, ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo e/o alle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti;
- fatti salvi i diritti morali e patrimoniali riconosciuti dalla legge agli autori e/o inventori e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa interna di ciascuna delle Parti, la titolarità dei risultati delle attività attuative del presente Accordo e/o delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo (intendendosi per tali qualsiasi invenzione frutto dei progetti scientifici collaborativi, idea, metodo, *tool*, informazione, software e altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito delle

attività di ricerca), che siano stati elaborati congiuntamente ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, saranno di proprietà congiunta delle Parti e regolati da specifici accordi tra le Parti stesse;

- salvo diversa pattuizione contenuta nelle convenzioni operative di cui all'art. 4 del presente Accordo, i risultati delle attività attuative di quest'ultimo, ove non brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, potranno essere utilizzati da entrambe le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza, in osservanza delle regole di riferimento per ogni singolo progetto o iniziativa condivisi;

- ciascuna Parte avrà il diritto di utilizzare qualsivoglia risultato di cui ai commi 2 e 3 per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, tenendone debitamente informata l'altra Parte.

Articolo 9 – Iniziative di comunicazione e pubblicazione dei risultati

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Accordo.

2. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie delle attività intraprese o realizzate sulla base del presente Accordo e/o delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo dovranno essere previamente concordate dalle Parti.

3. In ogni opera, evento o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le attività attuative del presente Accordo e/o delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

4. I risultati e i dati prodotti nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo e/o delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo, ottenuti con contributi omogenei e non distinguibili delle Parti ovvero con contributi autonomi e separabili qualora le Parti abbiano convenuto di pubblicare in forma unitaria, saranno pubblicati congiuntamente, riportando nominativo e afferenza degli autori. In tutti gli altri casi, comprendenti anche le partecipazioni congressuali o le azioni divulgative e di formazione, basate e/o citanti a qualsiasi titolo i suddetti dati e/o risultati, dovrà essere riconosciuto espressamente il contributo dell'altra Parte e dovrà essere dichiarata l'esistenza della collaborazione tra le Parti.
5. I risultati oggetto di pubblicazione saranno preventivamente concordati tra le Parti, al fine di stabilire in maniera congiunta gli ambiti di competenza, il riconoscimento della titolarità dei lavori pubblicati e l'ordine degli autori. Con riferimento a questi ultimi, le Parti si impegnano ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, compresi i tecnologi e/o ricercatori, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica.
6. Le Parti si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni degli impegni di confidenzialità assunti ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo e/o delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati senza giustificato motivo. La pubblicazione potrà essere negata ovvero rinviata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati,

comunicati per iscritto all'altra Parte a mezzo PEC.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente Accordo ciascuna Parte si impegna, informando l'altra in base agli artt. 13 e 14 del citato GDPR, a far sì che tutti i dati personali e di contatto del personale, anche in formazione, e dei collaboratori a vario titolo dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione del presente Accordo e/o delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concluderli e di dare a essi esecuzione, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere comunicati

a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure dell'art. 44 e ss. GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. *"Standard Contractual Clauses"*).

5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente Accordo e/o delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di CNR e di Area Science Park, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, social media e altri mezzi di comunicazione.

6. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui al presente Accordo e/o alle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo, nonché successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.

7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.

8. I Responsabili della protezione dei dati (DPO) delle Parti sono contattabili agli indirizzi di seguito riportati:

- CNR: rpd@pec.cnr.it

- Area Science Park: rpd@areasciencepark.it.

9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare il presente Accordo e/o le convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

10. Qualora la realizzazione delle attività, delle iniziative o dei progetti oggetto delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime disciplineranno nei relativi atti, convenzioni o accordi le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

Articolo 11 - Coperture assicurative

1. Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate ai sensi e nel quadro del presente Accordo e delle convenzioni operative di cui

all'art. 4 del medesimo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

2. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

3. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività attuative del presente Accordo e/o delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo presso la sede dell'altra Parte, ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente all'altra l'evento, affinché possa avviare le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Articolo 12 - Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività di ricerca di cui al presente Accordo e/o alle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del medesimo. Si impegnano, pertanto, fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle suddette attività. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

2. Le attività di cui al presente Accordo e/o alle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo contemplano o potranno contemplare la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla/e Sede/i dell'altra. Nel caso in cui i lavoratori di una

Parte accedano ai locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

3. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di ricerca di cui al presente Accordo e/o alle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.

4. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

- valutazione dei rischi per le rispettive attività;
- sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
- informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
- fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori e corretto impiego di essi da parte degli stessi.

5. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano fin d'ora a redigere congiuntamente un apposito documento

di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie sedi.

Articolo 13 – Durata, rinnovo e recesso

1. Il presente Accordo ha la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato, a scadenza, per ulteriori periodi quinquennali, a seguito di una verifica condivisa dei risultati raggiunti volta a valutare l'opportunità di proseguire nel rapporto di collaborazione. Il rinnovo sarà formalizzato a mezzo scambio di PEC almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza stessa.
2. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso di 3 (tre) mesi.
3. Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 (quarantacinque) giorni nel caso di inattività protratta ovvero di attività che rappresenti duplicazione di altre.
4. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente Accordo comporti, anche potenzialmente, occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti stesse.
5. In ogni caso il recesso deve essere comunicato all'altra Parte a mezzo PEC.
6. Le Parti convengono con la sottoscrizione del presente Accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le Parti si impegnano a portare a compimento le attività avviate prima della data di recesso, con

eccezione del caso previsto al comma 4 del presente articolo.

7. Ferme restando le cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.

8. Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o di risoluzione del presente Accordo per qualsiasi motivo intervenuta, le eventuali convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo potranno restare in essere e potranno continuare a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Articolo 14 – Responsabilità per mancata sottoscrizione delle convenzioni operative

1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ciascuna Parte non avrà nei confronti dell'altra alcuna responsabilità di qualsiasi natura, ivi inclusa quella di natura precontrattuale, per danni diretti e indiretti connessi alla mancata sottoscrizione delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del presente Accordo.

2. Restano ferme le responsabilità, anche precontrattuali, derivanti dai successivi atti, accordi e convenzioni eventualmente stipulati sulla base del presente Accordo o dalla corrispondenza scambiata tra le Parti.

Articolo 15 – Clausola di legalità

1. Sulla base di quanto previsto dalla L. n. 190/2012, le Parti si impegnano reciprocamente a adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

2. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione adottati dall'altra Parte e consultabili nella Sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali.

3. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalle circolari applicative.

Articolo 16 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base del presente Accordo e/o delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo sarà ritenuta valida solo se effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- CNR: protocollo-ammcen@pec.cnr.it
- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it

o all'eventuale diverso indirizzo PEC o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

Articolo 17 – Modifiche al presente Accordo

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime, formalizzato a mezzo scambio di PEC, eventuali modifiche al presente Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Articolo 18 – Nullità parziale

1. Qualora una qualsiasi disposizione del presente Accordo fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno

vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e le finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del medesimo. In tal caso, le Parti sostituiranno le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 19 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente Accordo e le convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo sono disciplinati in via esclusiva dal diritto italiano ed eurounitario, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo e/o nelle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma 2 del presente articolo, ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo e delle convenzioni operative di cui all'art. 4 del medesimo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente per territorio, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), pt. 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

Articolo 20 – Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente Accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

2. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti.

3. L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

4. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per Consiglio Nazionale delle Ricerche

La Presidente Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

La Presidente Prof.ssa Caterina Petrillo

**Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.